**N. 01867/2015 REG.PROV.CAU.**

**N. 01087/2015 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1087 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Brunella Cataldo, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Sagnibene, con domicilio eletto presso Leonardo Sagnibene in Napoli, Vico Pallonetto, Santa Chiara 11;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca,  Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,  rappresentati e difesi per legge dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;

***nei confronti di***

Dario Spagnuolo;

Attilio Trusio, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Olivieri, con domicilio eletto presso Cinzia Olivieri in Napoli, Via San Giacomo dei Capri 41/1;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

quanto al ricorso principale,

in parte qua del decreto a firma del Direttore Generale dell’ufficio scolastico regionale della Campania Ufficio V in data 18/12/2014 prot. n. AOODRCA.948, che approva la graduatoria generale di merito del concorso bandito in data 15/07/2011 nella parte in cui attribuisce alla parte ricorrente un insufficiente punteggio per i titoli di culturali e di servizio;

quanto al ricorso per motivi aggiunti,

della graduatoria del medesimo concorso come rettificata a mezzo del provvedimento n. AOODRCA.355 del 01.04.2015 senza emendare gli errori già evidenziati con il ricorso principale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate e dei controinteressati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

IN MERITO ALL’ISTANZA CAUTELARE

Considerato, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, che il ricorso appare fondato con riferimento alla mancata valutazione del titolo rilasciato all’esito del completamento del corso di studi della scuola di specializzazione per le professioni legali (lett. 2 f del bando, punti 1);

Ritenuto, in proposito, che la mancata certificazione del numero di ore non può valere a disconoscere il valore del titolo, rilasciato da struttura Universitaria afferente allo stesso Ministero che ha svolto la selezione e corrispondente a un corso di studi regolato da fonte primaria nei propri tratti fondamentali;

Considerato che, all’opposto, non appare fondato con riferimento ai corsi di formazione asseritamente rilevanti ai fini della lettera 2 g del bando in quanto per nessuno di essi risulta acquisita la dimostrazione dell’effettiva inerenza all’organizzazione, alla progettazione o alla gestione delle istituzioni scolastiche autonome (es. programma di studi, contenuto delle lezioni);

Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza sospendendo l’efficacia della graduatoria nella parte in cui non riconosce il punteggio spettante secondo le indicazioni di cui ai precedenti punti e di condannare la soccombente amministrazione al pagamento delle spese della fase cautelare come da liquidazione effettuata in dispositivo;

IN MERITO ALLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Considerato che, in vista della trattazione del merito della causa, è necessario procedere all’integrazione del contraddittorio;

Considerato, infatti, che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l’approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall’eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che la notifica, in ragione dell’elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l’art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il precedente di questa sezione, ordinanza n. 518/2015);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell’intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l’effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrariva.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l’indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell’amministrazione competente (VI) l’indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l’Amministrazione avrà obbligo di pubblicare - previa consegna del ricorso e dell’elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall’amministrazione stessa - sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione vene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l’Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l’amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell’elenco integrati dall’avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica” dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l’elenco integrati dall’avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall’amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l’attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro giorni 20 dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori trenta giorni;

Ritenuto di rinviare la trattazione del merito della causa all’udienza pubblica del 23.03.2016;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta):

-) accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione e dispone che il punteggio della ricorrente sia rettificato in conformità, salva la decisione nel merito della causa;

-) dispone l’integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;

-) fissa per la continuazione della trattazione nel merito l’udienza pubblica del 23.03.2016;

-) condanna il Ministero della pubblica amministrazione al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore della parte ricorrente che sono liquidate in euro 1000,00 (mille/00) oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Luca Cestaro, Primo Referendario, Estensore

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)